

Roma, 30 dicembre 2015

**COMUNICATO STAMPA**

ex artt. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 66 del Regolamento Consob 11971/99

**Patto parasociale afferente TAS S.p.A.  
Adempimenti ai sensi degli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento Emittenti Consob**

Facendo seguito a quanto comunicato il 7 aprile 2015 e il 31 luglio 2015, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 129, 130 e 131, comma 4 lettera b) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e s.m.i. (di seguito "RE") si comunica che in data odierna il patto oggetto delle predette comunicazioni è stato sciolto consensualmente tra le Parti e si allegano l'estratto del patto parasociale che sarà pubblicato a cura dei sottoscrittori il 31 dicembre 2015 sul quotidiano Libero, nonché le informazioni essenziali indicate dall'art. 130 del RE.

Ai sensi della vigente normativa, la suddetta documentazione ed il comunicato sono disponibili presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors>.

*TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.*

**Codice Borsa 121670**

Per contatti:  
Cristiana Mazzenga  
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.  
Tel: +39 – 06 72971453  
Fax: +39 – 06 72971444  
e-mail: [cristiana.mazzenga@tasgroup.it](mailto:cristiana.mazzenga@tasgroup.it)

**Codice ISIN IT0001424644**

Per contatti:  
Paolo Colavecchio  
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.  
Tel: +39 – 051 458011  
Fax: +39 – 051 4580257  
e-mail: [paolo.colavecchio@tasgroup.it](mailto:paolo.colavecchio@tasgroup.it)

Estratto delle pattuizioni comunicate alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e delle disposizioni applicabili del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**").

**"TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A." o in forma abbreviata "TAS S.p.A." ("TAS" o la "Società")**

#### **Premessa**

In data 30 dicembre 2015, le seguenti società:

1. ALEX S.r.l., società con unico socio, con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09033880965, in persona dell'amministratore unico Dario Pardi ("**Alex**");
2. GUM International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 02323290966, in persona dell'amministratore unico Dario Pardi ("**GUM**");
3. ROSSO S.à.r.l., società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00 iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132621, in persona di Robert Kimmels, munito nei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2015 ("**Rosso**");
4. TASNCH HOLDING S.p.A., società con socio unico, con sede legale in Milano, Via Andrea Appiani n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03222440160, società indirettamente controllata da AUDLEY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, nella sua qualità di gestore del fondo Audley European Opportunities Master Fund Limited, che detiene indirettamente il controllo di TASNCH, in persona di Luigi Moranduzzo, munito nei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 29 dicembre 2015 ("**TASNCH**");
5. VERDE S.à.r.l., società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132622, in persona di Robert Kimmels, munito dei necessari poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2015 ("**Verde**"),

(Alex, GUM, Rosso, TASNCH e Verde, singolarmente e cumulativamente, la "**Parte**" e le "**Parti**")

hanno sottoscritto un patto parasociale ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) e c), del TUF (il "**Nuovo Patto**").

Di seguito, ai sensi dell'articolo 122 TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti vengono descritti gli elementi essenziali del Nuovo Patto.

Si fa, peraltro, presente che in pari data, Alex e TASNCH hanno risolto il patto parasociale ex art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e c), del TUF che era stipulato in data 2 aprile 2015 e modificato con *addendum* modificato del 31 luglio 2015, nonché pubblicato ai sensi della disciplina di legge e regolamentare (il

“**Primo Patto**”). Il Primo Patto prevedeva l’attribuzione ad Alex di un periodo di esclusiva fino al 31 dicembre 2015 in relazione ad un’operazione di acquisizione da parte di Alex di una partecipazione pari ad almeno il 51% del capitale di TAS mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato con esclusione, dunque, del diritto di opzione ex art. 2441, comma 6, c.c. (l’ “**Ipotesi Iniziale di Struttura dell’Operazione**”).

Il Nuovo Patto è volto ad attribuire ad Alex e GUM un periodo di esclusiva fino al 31 marzo 2016 per la negoziazione e il perfezionamento di un operazione che prevede l’acquisizione da parte dei veicoli Alex e GUM, di una partecipazione indiretta pari all’87,556778% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di TAS, nell’ambito di un piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare relativo a TAS (la “**Nuova Ipotesi di Operazione**”).

In particolare, la Nuova Ipotesi di Operazione prevede quanto segue:

- a) GUM acquisirebbe da Rosso una partecipazione pari al 100% del capitale di Verde (l’“**Acquisizione Verde**”) per un prezzo simbolico oltre ad corrispettivo a titolo di integrazione prezzo (c.d. *earn-out*) eventuale, differito e subordinato che potrà essere corrisposto da GUM a Rosso soltanto (i) in caso del verificarsi di un evento di liquidità da concordarsi tra le Parti e (ii) a condizione che le banche finanziatrici di TAS (le “**Banche Finanziatrici**”) abbiano ricevuto un importo complessivamente pari alla somma (l’“**Esposizione Complessiva Banche**”) tra: a) i crediti oggetto di cessione ed esdebitazione nell’ambito dell’accordo ex art. 182-*bis*, legge fallimentare, del 2012, tra TASNCH, Verde, Rosso e Audley European Opportunities Master Fund Limited, da un lato, e ciascuna delle Banche Finanziatrici, dall’altro (l’“**Accordo 2012**”) pari ad Euro 50.688.164,71 e b) gli ulteriori crediti delle Banche Finanziatrici nei confronti di TAS, che, come si dirà in seguito, costituiranno oggetto di cessione a TASNCH nell’ambito dell’operazione, per un importo pari ad Euro 20 milioni (gli “**Ulteriori Crediti Banche**”);
- b) Verde cederebbe ad Alex una partecipazione pari al 58,00% del capitale di TASNCH per un prezzo simbolico, di modo tale che all’esito della predetta cessione Verde deterrebbe una partecipazione pari al 42,00% del capitale di TASNCH;
- c) Alex si impegnerebbe irrevocabilmente e incondizionatamente ad effettuare un versamento in conto capitale in TASNCH di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e quest’ultima si impegnerebbe irrevocabilmente ed incondizionatamente ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale gratuito di pari importo in TAS e senza diritto di ripetizione (il “**Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale**”);
- d) TAS delibererebbe un aumento gratuito di capitale sociale a vantaggio dei propri soci proporzionalmente alle azioni possedute da liberarsi mediante utilizzo del Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale (l’“**Aumento di Capitale Gratuito**”). A tal proposito resta inteso che qualora l’Aumento di Capitale Gratuito non venisse liberato ed eseguito entro un determinato termine dalla data di effettuazione del Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale, il

Versamento Conto Futuro Aumento di Capitale si trasformerebbe in un versamento in conto capitale a favore di TAS e verrebbe definitivamente acquisito dalla Società;

- e) TASNCH acquisterebbe *pro soluto* dalle Banche Finanziatrici gli Ulteriori Crediti Banche per un prezzo pari al valore nominale degli stessi (l'“**Acquisto degli Ulteriori Crediti Banche**”), fermo restando che il pagamento del prezzo di Acquisto degli Ulteriori Crediti Banche avverrà (i) esclusivamente all'esito di *liquidity event* da determinarsi (gli “**Eventi di Liquidità**”); (ii) subordinatamente e nell'ambito di una *waterfall* da concordarsi tra le Parti e le Banche Finanziatrici, con conseguente superamento dell'Accordo 2012 e del regolamento degli strumenti finanziari partecipativi emessi da TASNCH e sottoscritti dalle Banche Finanziatrici nell'ambito dell'Accordo 2012 (la “**Waterfall**”); pertanto, nell'ipotesi in cui i proventi derivanti dagli Eventi di Liquidità non fossero sufficienti, secondo quanto previsto dalla Waterfall, ad attribuire alle Banche Finanziatrici un importo almeno pari al prezzo di cessione degli Ulteriori Crediti Banche, queste ultime rinunceranno a una quota parte del prezzo di cessione degli Ulteriori Crediti Banche pari alla differenza tra il prezzo di cessione degli Ulteriori Crediti Banche e quanto percepito ai sensi della Waterfall;
- f) TASNCH rinuncerebbe agli Ulteriori Crediti Banche, realizzando in tal modo l'esdebitazione di TAS per il relativo importo;
- g) Resta inteso che il debito residuo di TAS nei confronti delle Banche Finanziatrici pari ad Euro 5 milioni verrebbe riscadenzato secondo quanto sarà concordato tra le Parti e le Banche Finanziatrici;
- h) La Waterfall dei pagamenti si attiva in occasione degli Eventi di Liquidità.
- i) TASNCH emetterà due categorie di azioni al fine di realizzare la ripartizione prevista dalla Waterfall.

L'efficacia della Nuova Ipotesi di Operazione sarà subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento di un provvedimento da parte di Consob dichiarativo dell'inesistenza, in capo a Alex, GUM, Audley, Rosso e Verde, dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su TAS anche attraverso la concessione di un'apposita esenzione, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF.

\*\*\*

#### **1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Nuovo Patto.**

- (i) TAS, società con sede in Roma, Via Benedetto Croce 6, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 05345750581, con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. TAS è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TASNCH, la quale detiene n. 36.571.108 azioni ordinarie TAS, pari all'87,556778% del capitale sociale e all'87,556778% dei diritti di voto (la “**Partecipazione TAS**”);

(ii) TASNCH Holding S.p.A., società con socio unico, con sede legale in Milano, Via Andrea Appiani n. 12, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03222440160. TASNCH è interamente controllata dalla società Verde, che detiene n. 120.000 azioni ordinarie di TASNCH.

Infine, è oggetto di patto anche la società Verde S.à.r.l., società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132622. Verde è interamente controllata da Rosso.

## **2. Soggetti aderenti al Nuovo Patto e strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni.**

Il Nuovo Patto è stipulato tra Alex, GUM, TASNCH, Rosso e Verde.

TASNCH ha apportato al Nuovo Patto n. 36.571.108 azioni ordinarie con diritto di voto TAS, pari all'87,556778% del capitale sociale e all'87,556778% dei diritti di voto costituenti l'intera Partecipazione TAS. Ogni azione ordinaria di TAS attribuisce un voto e TAS non ha emesso altre categorie di azioni.

Alex, GUM, Rosso e Verde non sono direttamente titolari di azioni TAS e pertanto non hanno apportato alcuna azione TAS al Nuovo Patto.

Con riferimento a TASNCH, Verde ha apportato la totalità della propria partecipazione in TASNCH, rappresentata da n. 120.000 azioni ordinarie con diritto di voto costituenti il 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto di TASNCH. Ogni azione ordinaria di TASNCH attribuisce un voto e TASNCH non ha emesso altre categorie di azioni.

Rosso ha apportato al Nuovo Patto la totalità della propria partecipazione in Verde, rappresentata da n. 40.113 azioni con diritto di voto costituenti il 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto di Verde. Ogni azione di Verde attribuisce un voto e Verde non ha emesso altre categorie di azioni.

Anche a seguito della stipula del Nuovo Patto, TASNCH mantiene il controllo di TAS sulla quale esercita attività di direzione e coordinamento.

## **3. Efficacia, contenuto e durata del Nuovo Patto.**

### Efficacia

Il Nuovo Patto è stato stipulato in data 30 dicembre 2015, con efficacia a decorrere dalla stessa data. Le Parti non hanno previsto alcuna pattuizione relativa al rinnovo del Nuovo Patto. Ai sensi del Nuovo Patto le Parti hanno assunto tra di loro i seguenti principali obblighi.

### Contenuto

#### *a) Esclusiva.*

Ai sensi del Patto, TASNCH, Rosso e Verde hanno rispettivamente assunto un obbligo di esclusiva nei confronti di Alex e di GUM in relazione alla Nuova Ipotesi di Operazione (l'“**Obbligo di Esclusiva**”), di cui si descrive di seguito il contenuto.

TASNCH, Rosso e Verde si sono impegnate a non avviare alcuna discussione o trattativa con terzi soggetti in merito alla conclusione di operazioni incompatibili con la Nuova Ipotesi di Operazione dalla

data di efficacia del Patto fino (i) alla data del 31 marzo 2016 o (ii) se, anteriore, alla data in cui GUM e/o Alex comunicano a TASNCH, a Rosso e a Verde che non intendano proseguire nelle trattative relative alla Nuova Ipotesi di Operazione (il “**Periodo di Esclusiva**”) (art. 4.1. del Nuovo Patto).

Gli obblighi di cui all’articolo 4.1 del Nuovo Patto, cesseranno di avere efficacia prima della scadenza del Periodo di Esclusiva, previa comunicazione scritta inviata da una o più delle Parti alle altre Parti, qualora, si siano verificati eventi o circostanze impreveduti che abbiano un effetto significativo pregiudizievole sulla capacità di una o più Parti e/o della Società di completare la Nuova Ipotesi di Operazione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il caso in cui (i) la Nuova Ipotesi di Operazione, a seguito di tali eventi o circostanze, sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione della Società inadeguata a garantire il conseguimento dell’obiettivo di riequilibrio della situazione, patrimoniale, finanziaria e debitoria della Società e/o (ii) risulti evidente che Alex e/o GUM non siano in grado di dotarsi della finanza necessaria all’esecuzione la Nuova Ipotesi di Operazione (art. 4.2 del Nuovo Patto).

*b) Operazione Esclusa.*

Alex e GUM si sono impegnate, dalla data odierna e fino alla data precedente tra: (i) la data di perfezionamento dell’Acquisizione Verde e (ii) i sei mesi successivi (A) alla scadenza del Periodo di Esclusiva senza che si sia dato corso alla Nuova Ipotesi di Operazione ovvero (B) all’interruzione delle trattative relative alla Nuova Ipotesi di Operazione (decorrente dal momento in cui una o più Parti abbiano trasmesso alle altre Parti una comunicazione scritta in tal senso), a non compiere, direttamente o indirettamente, ovvero assumere qualsiasi obbligo ad effettuare, qualsiasi operazione di acquisto avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS (ciascuna, una “**Operazione Esclusa**”), e si sono impegnate altresì, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, a far sì che nessuno dei propri amministratori, e/o società controllanti, controllate o collegate, anche ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, effettui, ovvero assuma un obbligo ad effettuare, un’Operazione Esclusa nel periodo sopra indicato (art. 4.3 del Nuovo Patto).

*c) Impegni del Dott. Dario Pardi.*

GUM e Alex si sono impegnate irrevocabilmente ed incondizionatamente a far sì che il Dott. Dario Pardi rassegni immediatamente le dimissioni dalla carica di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS, senza alcuna pretesa nei confronti di TAS e/o di TASNCH, anche in caso di revoca ai sensi dell’articolo 2383, comma 3° del codice civile qualora (i) dopo la conclusione del Periodo di Esclusiva, la Nuova Ipotesi di Operazione non sia stata completata ovvero (ii) nei casi previsti dall’art. 4.2 del Nuovo Patto, se richiesto da TASNCH mediante comunicazione scritta (art. 3 del Nuovo Patto).

*Durata*

Salvo quanto di seguito descritto, il Nuovo Patto ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino alla data anteriore tra (i) la data di perfezionamento dell’Acquisizione Verde e (ii) la data di cessazione del Periodo di Esclusiva, nei casi descritti *sub* Paragrafo 3.a) (*Esclusiva*) che precede (Artt. 4.1 e 4.2 del Nuovo Patto), nell’ipotesi di mancata esecuzione della Nuova Ipotesi di Operazione.

Nelle ipotesi di cessazione del Nuovo Patto di cui al numero (ii) che precede, le previsioni di cui ai Paragrafi 3.b) (*Operazione Esclusa*) e 3.c) (*Impegni del Dott. Dario Pardi*) che precedono rimarranno in vigore per i relativi termini.

#### **4. Ufficio del Registro delle Imprese.**

Il Nuovo Patto è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 30 dicembre 2015 (N. PRA/409054/2015/CRMAUTO).

#### **5. Natura del Patto.**

Le pattuizioni del Nuovo Patto relative all'Obbligo di Esclusiva (par. 3.a)), all'Operazione Esclusa (art. 3.b)) e agli Impegni del Dott. Dario Pardi (par. 3.c)) sono qualificabili ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) e c), del TUF.

#### **6. Ulteriori indicazioni**

Il Nuovo Patto non prevede l'istituzione di alcun organo del patto parasociale, né contiene alcuna clausola penale o alcun obbligo di deposito delle azioni.

\*\*\*

La presente comunicazione è effettuata congiuntamente dalle Parti.

Il presente estratto contenente le informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti è disponibile sul sito internet <http://www.tasgroup.it/>

Milano, 30 dicembre 2015

**Avviso ai sensi degli artt. 129 e 131, comma 4, lett. b) del  
Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio  
1999, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento  
Emittenti”)**

**“TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.” o in forma abbreviata  
“TAS S.p.A.” (“TAS”)**

Si rende noto che in data 30 dicembre 2015, TASNCH Holding S.p.A. (“**TASNCH**”) e Alex S.r.l. (“**Alex**”) hanno risolto il patto parasociale ex art. 122, commi 1 e 5, lett. b) e c) TUF che era stato stipulato in data 2 aprile 2015 e modificato con *addendum* modificato del 31 luglio 2015, relativo alla società TAS.

In pari data, TASNCH, Alex, GUM International S.r.l. (“**GUM**”), Rosso S.à.r.l. e Verde S.à.r.l. (“**Verde**”) hanno stipulato un nuovo patto parasociale ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. b) e c), del TUF (il “**Nuovo Patto**”), cui è stato apportato l’87,556778% del capitale sociale avente diritto di voto di TAS, nonché il 100% del capitale sociale avente diritto di voto di TASNCH e Verde, e che prevede, *inter alia*, l’attribuzione ad Alex e GUM di un periodo di esclusiva fino al 31 marzo 2016 per la negoziazione e il perfezionamento di un’operazione di acquisizione di una partecipazione indiretta pari al 87,556778% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di TAS, nell’ambito di un piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare relativo a TAS, subordinatamente alla condizione sospensiva dell’ottenimento di un provvedimento da parte di Consob dichiarativo dell’inesistenza dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria su TAS.

L’estratto del Nuovo Patto è disponibile sul sito internet <http://www.tasgroup.it/>.

Milano, 31 dicembre 2015.